



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

P.I. 01413960012

(Provincia di Torino)

Tel. 0124 - 454611

C.a.p. 10086

e-mail: comune@rivarolocanavese.it

Fax 0124 - 29102

www.rivarolocanavese.it

REGOLAMENTO

Uso delle Bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Città di Rivarolo Canavese.

Ai sensi della legge nr. 22 del 5 febbraio 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica nr. 121 del 7 aprile 2000.

SOMMARIO

- **Art. 1 - Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali.**
- **Art. 2 - Regole per l'esposizione delle bandiere.**
- **Art. 3 - Tempi di esposizione.**
- **Art. 4 - Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali.**
- **Art. 5 - Esposizione delle bandiere nelle cerimonie.**
- **Art. 6 - Designazione del responsabile del procedimento.**
- **Art. 7 - Norma finale ed entrata in vigore.**

Art. 1

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici comunali.

1. Le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, congiuntamente alla bandiera della Regione Piemonte, vanno esposte (al pari di quanto indicato art. 2 della legge n. 22/98) in modo permanente all'esterno degli edifici comunali, qualora si riscontri la condizione di una sufficiente illuminazione.

2. Le bandiere vanno, altresì esposte:

- a) all'esterno delle sedi dei seggi, durante le consultazioni elettorali, anche durante le ore notturne qualora vi sia una sufficiente illuminazione;
- b) sugli altri edifici comunali individuati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale nelle seguenti giornate:
7 gennaio (festa del Tricolore), - 11 febbraio (Patti Lateranensi), - 25 aprile (Liberazione),- 1^o maggio (festa del lavoro), - 9 maggio (giornata d'Europa),- 2 giugno (festa della Repubblica), - 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli),- 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia),- 4 novembre (festa dell'unità nazionale);
- c) il giorno 24 ottobre (giornata della Nazioni Unite) , in aggiunta alle tre bandiere, deve anche essere esposta quella dell'O.N.U.;
- d) in altre giornate qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Prefetto abbiano emanato direttive specifiche;
- e) in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale viene esposta congiuntamente alle altre (punto 1, articolo 1) anche la bandiera della Città di Rivarolo Canavese laddove e quando espressamente prevista dallo Statuto Comunale della Città.

Art. 2

Regole per l'esposizione delle bandiere

- 1.** La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea devono avere uguale dimensione e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.
- 2.** La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.
- 3.** La bandiera italiana deve essere posizionata a destra; se sono esposte bandiere in numero dispari, quella italiana va posizionata al centro.
- 4.** Se i pennoni disponibili sono tre e le bandiere da esporre sono due viene lasciato libero il pennone centrale.
- 5.** La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione.
- 6.** In caso di lutto le bandiere esposte sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due strisce di velo nero all'estremità superiore dell'inferitura.
- 7.** Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.
- 8.** Su ogni asta si appone una sola bandiera.
- 9.** La bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente alla bandiera della Città di Rivarolo Canavese, ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera italiana.

Art. 3

Tempi di esposizione.

1. Con riferimento al comma 2 dell'art. 1, le bandiere (esclusi i casi di cui al punto 1 articolo 1), per le ricorrenze non festive, vanno esposte in corrispondenza dell'orario di attività degli uffici.

2. La bandiera della Città di Rivarolo Canavese, in occasione delle riunioni del Consiglio comunale, viene esposta con l'inizio dell'attività degli uffici nella giornata di convocazione delle sedute e ammainate al termine dei lavori consiliari.

3. Nei seggi elettorali le bandiere sono esposte dall'insediamento degli uffici elettorali fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Art. 4

Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici comunali.

1. All' interno degli Uffici comunali la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea, sono esposte:

- ◆ nell'ufficio del Sindaco,
- ◆ nella sala del Consiglio Comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio Comunale è stato convocato.

2. Nell' ufficio del Sindaco si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

3. Le bandiere nazionali ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del Sindaco e del tavolo della Presidenza del Consiglio Comunale.

4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

5. In caso di lutto, alle bandiere vanno applicate due strisce di velo nero.

Art. 5

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie.

1. Nelle pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e, in quelle funebri, alla stessa vanno aggiunte due strisce di velo nero.

2. All'esterno e all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniera.

Art. 6

Designazione del responsabile del procedimento.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con decreto sindacale, sono individuati i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno degli edifici comunali.

Art. 7

Norma finale ed entrata in vigore.

1. Ai sensi dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 121 del 7.4.2000 "l'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è **oggetto dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni**" e pertanto, per quanto non ricompreso nel presente regolamento, la competenza è demandata al Consiglio Comunale che con atto amministrativo proprio - conseguito a maggioranza dei presenti - ne delibererà l'esposizione e le sue modalità di volta in volta.

2. Salvo quanto previsto al comma precedente è fatto espresso divieto di esporre qualsiasi altra bandiera diversa da quelle oggetto del presente regolamento.

3. Resta stabilita l'osservanza della Legge 5.2.1998 nr. 22 nonché del D.P.R. nr. 121 del 07.04.2000.

4. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'esecutività della relativa delibera di approvazione.